

Circolare informativa – area tributaria

Le novità del decreto legge „collegato alla finanziaria 2017”

Con la pubblicazione sulla G.U. 24.10.2016, n. 249, è entrato in vigore dal 24.10.2016, il DL n. 193/2016, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”.

Le novità fiscali contenute nel Decreto in esame possono essere così sintetizzate.

Suppressione Equitalia – Artt. 1 e 2

A decorrere dall'1.7.2017:

- è prevista la soppressione di Equitalia;
- l'attività di riscossione è affidata alla (nuova) “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

È differito al 31.5.2017 il termine previsto dall'art. 10, comma 2-ter, DL n. 35/2013, della cessazione dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte di Equitalia / società partecipate dalla stessa / Riscossione Sicilia spa.

Introduzione spesometro “trimestrale” – Art. 4, comma 1

A decorrere dal 2017 è previsto l'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione.

L'invio (telematico) va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio dei dati del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 31.5.2017).

L'invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- tipologia dell'operazione.

Non è previsto alcun esonero dall'adempimento in esame sia di carattere oggettivo che soggettivo.

Relativamente alle operazioni in esame gli obblighi di conservazione digitale di cui al DM 17.6.2014, “si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi” tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l'applicazione della sanzione di € 25 per fattura.

Invio trimestrale liquidazioni IVA – Art. 4, comma 2

Con l'introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, a decorrere dal 2017, è previsto l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali).

L'invio (telematico) va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Sono esonerati dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).

Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

L'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro e la comunicazione in esame, nonché dei relativi versamenti. E' previsto l'attribuzione di un credito d'imposta finalizzato all'adeguamento tecnologico collegato al rispetto dell'obbligo in esame e dell'invio dello spesometro trimestrale.

Il credito d'imposta pari a € 100 spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell'anno precedente a quello di sostenimento del costo per l'adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d'affari pari o inferiore a € 50.000.

L'omessa / errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 5.000 a € 50.000.

Adempimenti soppressi

A decorrere dal 2017 sono soppressi:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
- i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;

A partire dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 è altresì soppressa la comunicazione "black list".

Invio telematico corrispettivi distributori automatici – Art. 4, comma 6

È differito all'1.4.2017 l'obbligo della memorizzazione elettronica e dell'invio telematico dei corrispettivi dei distributori automatici.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate potrà stabilire termini differiti, rispetto all'1.4.2017, "in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici".

È infine prevista la validità fino al 31.12.2017 dell'opzione per l'invio telematico dei corrispettivi posta in essere dalle imprese della grande distribuzione (GDO) entro il 31.12.2016.

Dichiarazione integrative – Art. 5

Dichiarazione dei redditi / IRAP / Mod. 770:

Viene integralmente rivista la disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione

integrativa, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

In particolare il nuovo comma 8 prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 entro il termine previsto per l'accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 per correggere errori / omissioni sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior / minor reddito o, comunque, un maggior / minor debito d'imposta o un maggior / minor credito.

Di fatto viene eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa "a favore" (termine previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa "a sfavore" (termine previsto per l'accertamento).

Dichiarazione IVA:

Analogamente a quanto disposto ai fini delle imposte dirette / IRAP, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è consentito integrare la dichiarazione IVA entro il termine previsto per l'accertamento ex art. 57, DPR n. 633/72 per correggere errori / omissioni sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior / minor imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d'imposta o un maggior / minor credito IVA.

Definizione agevolata ruoli – Art. 6

È prevista la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015. In particolare è riconosciuta la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato (in un massimo di 4 rate, su cui sono dovuti gli interessi), delle somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Tale beneficio spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da effettuare entro il 21.1.2017 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame) utilizzando la modulistica all'uopo predisposta.

Entro il 21.4.2017 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame), l'Agente della riscossione comunica al debitore l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.

Va evidenziato che, in caso di versamento rateale, non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista per l'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente. Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Riapertura voluntary disclosure – ART. 7

Con l'introduzione del nuovo art. 5-octies, DL n. 167/90 è disposta la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d. "voluntary disclosure".

La suddetta procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente:

- non abbia già presentato in precedenza l'istanza;

- non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.

Se la "nuova" collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore il contribuente deve:

- dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure;

- provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati all'apertura ed all'inventario, in presenza di un Notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi; al versamento dei contante ed al deposito dei valori al portatore "su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura" presso intermediari finanziari abilitati.

Va evidenziato che il professionista che assiste il contribuente nella gestione della "nuova" collaborazione volontaria è assoggettato, analogamente a quanto previsto per la precedente, al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

Merano, novembre 2016

STUDIO CONTRACTA